CAMERA DEI DEPUTATI N. 3295-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

(TOGNOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FORMICA)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

(GASPARI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria

Presentato il 26 ottobre 1988

(Relatore: **Vito BONSIGNORE**)

NOTA: Testo approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 29 novembre 1988. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

espresso nella seduta del 9 novembre 1988

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'esiguità dei fondi previsti per la copertura finanziaria, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 4 (promozione dell'occupazione);

si ritiene necessaria la previsione di un termine, scaduto il quale, in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, si ricorre all'esercizio di poteri sostitutivi (articolo 2, comma 4).

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, il primo periodo è così sostituito:

« 1. Sono di preminente interesse nazionale il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, da perseguire, in particolare, attraverso interventi volti a »;

al comma 1, lettera b) *dopo le parole* « primaria e secondaria e » *sono aggiunte le seguenti:* « completare e »;

al comma 1, la lettera e) *è soppressa;*

al comma 2, è aggiunto al termine il seguente periodo: « La cessione dell'area è effettuata nell'ambito di apposita convenzione tra il ministro delle finanze, il ministro della difesa ed il comune di Reggio Calabria. »;

il comma 3 è così sostituito:

« 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega il Ministro per i

problemi delle aree urbane, convoca tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, nazionali e locali, anche economici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competenti alla realizzazione di interventi connessi alle finalità dell'articolo 1, al fine di individuare le opere da finanziare, nei limiti delle disponibilità del presente decreto, nonché tutte le altre per le quali sono già disponibili stanziamenti, ivi compresi quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Sulla base della precedente istruttoria, il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il presidente della regione Calabria ed il sindaco della città di Reggio Calabria, sentiti il presidente della provincia di Reggio Calabria ed i sindaci degli altri comuni interessati, propone al Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il programma di risanamento e sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, che è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio medesimo. Il programma determina la ripartizione delle disponibilità finanziarie del presente decreto, le ulteriori disponibilità di finanziamento accertate, nonché i tempi di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso. Gli interventi ricompresi nel programma sono di pubblica utilità, di somma urgenza ed indifferibili. »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per l'immediata realizzazione di interventi relativi alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)* e *i)*, del comma 1, il sindaco di Reggio Calabria è autorizzato a dare avvio entro il 30 marzo 1989, avvalendosi delle procedure del presente decreto, all'esecuzione per lotti funzionali delle opere necessarie, nel limite complessivo di spesa di lire 250 miliardi. L'elenco delle opere e relativi importi e tempi di attuazione è tra-

smesso dal sindaco di Reggio Calabria al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Ove il sindaco non provveda entro il predetto termine del 30 marzo 1989 all'inizio dell'esecuzione delle opere, il Ministro per i problemi delle aree urbane interviene con i poteri di cui al comma 5-*bis*. »;

il comma 4 è così sostituito:

« 4. Il sindaco di Reggio Calabria, il presidente della provincia di Reggio Calabria, nonché tutti i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi indicati nel programma medesimo e nel presente decreto e provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento per lotti funzionali degli interventi stessi mediante concessione unitaria di progettazione e costruzione e/o appalto sulla base di gare esplorative. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. L'aggiudicazione dell'appalto o della concessione avverrà secondo il criterio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67. In nessun caso l'aggiudicazione potrà essere disposta a favore dell'impresa che sia già aggiudicataria di due appalti o concessioni relativi ad interventi compresi tra quelli disciplinati dal presente decreto.

4-*ter*. È vietata la cessione dei lavori ai sensi dell'articolo 334 del regio decreto 20 marzo 1865, n. 2248. Per le opere a totale carico dello Stato, l'eventuale ri-

basso d'appalto ottenuto comporta analoga riduzione del finanziamento ed automatica riduzione dell'importo di concessione.

4-*quater*. Le amministrazioni, le aziende, gli enti o i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi entro i termini prefissati deliberano il progetto delle opere, lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

4-*quinquies*. Il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici statali e regionali competenti, di cui al comma 4-*quater*, nonché i rappresentanti degli enti locali interessati.

4-*sexies*. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro 15 giorni dalla convocazione e si esprime su di esso. Le riunioni della conferenza sono valide quando è presente la maggioranza più uno dei partecipanti.

4-*septies*. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previste dalle leggi statali e regionali, ivi compresi quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

4-*octies*. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, il Consiglio dei ministri decide, con propria delibera, nel rispetto delle norme a tutela dei valori ambientali, paesaggistici, culturali e storico-monumentali, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni. La deliberazione ha gli stessi effetti previsti dal comma 4-*septies*. »;

al comma 5, dopo le parole: « imprese di servizi » *sono aggiunte le parole:* « e/o professionisti singoli o associati »;

al comma 5, la parola: « di » *è sostituita dalle seguenti:* « nella dimostrata »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e nei casi in cui i soggetti competenti non provvedono nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine. In caso di persistenza dell'inadempienza, il Ministro per i problemi delle aree urbane interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, avvalendosi, ove necessario, di organi ed uffici della pubblica amministrazione, ovvero delle strutture del soggetto sostituito acquisendo tutti gli atti predisposti, e a valere sui finanziamenti finalizzati all'intervento. »;

al comma 6, dopo le parole: « comma 1 », *sono aggiunte le seguenti:* « nonché quelle necessarie alla copertura degli oneri, di cui all'articolo 2, come sostituito dalla legge di conversione del presente decreto. »;

al comma 6, le parole da: « Ministro » *al termine sono sostituite dalle seguenti:* « Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria. Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma

del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità del comma 3-*bis*, del sindaco di Reggio Calabria. »;

al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: « né ad atti di approvazione »;

al comma 8, lettera a), *le parole da:* « a lire 100 miliardi » *fino alle parole:* « il 1990, » *sono soppresse.*;

al comma 8, lettera a), *al termine, sono aggiunte le seguenti parole:* « nonché quanto a lire 150 miliardi per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli, il Ministro per i problemi delle aree urbane può avvalersi, previa intesa con i soggetti competenti, di organi e uffici della pubblica amministrazione ed enti pubblici anche locali, e può stipulare, ove necessario, apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di supporto e consulenza delle amministrazioni locali ».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 5, il comma 1 è così sostituito:

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e

funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria, complessivamente non più di cinque funzionari in attività di servizio con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati, possono esservi comandati dai ministri competenti su richiesta del comune.

Decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 252 del 26 ottobre 1988.*

Interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria.

—

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti volti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

a) risanare il patrimonio edilizio comunale e i cosiddetti quartieri « minimi »;

b) realizzare l'urbanizzazione primaria e secondaria e riqualificare le reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;

c) ristrutturare e completare gli impianti di disinquinamento della fascia costiera;

d) realizzare il potenziamento delle strutture universitarie e delle infrastrutture del porto e dell'aeroporto;

e) eseguire le opere urbane ed infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, nei comuni di

Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo d'Armi a Saline Ionica;

f) sistemare l'asse viario urbano della città di Reggio Calabria ed ammodernare i raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzare un sistema di parcheggi, anche a servizio delle aziende municipalizzate;

g) realizzare un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;

h) realizzare opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria, tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;

i) realizzare ed ammodernare le attrezzature sportive e per il tempo libero;

l) assicurare l'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria.

2. L'area dell'*ex* ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata alla realizzazione della scuola allievi carabinieri.

3. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta formulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Presidente della giunta regionale della Calabria su conforme parere del sindaco di Reggio Calabria, sentiti i sindaci degli altri comuni interessati ed il presidente della provincia.

4. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, direttamente o a mezzo di delegati, avvalendosi ove necessario di organi e uffici della pubblica amministrazione, realizza gli interventi, sentiti il presidente della giunta regionale della Calabria ed i sindaci dei comuni interessati. Nella esecuzione degli interventi devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

5. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione delle opere di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

6. Le somme destinate alla elaborazione dei progetti ed alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, di lire 280 miliardi nel 1989 e di lire 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge

25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata: « Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria ». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati.

7. Le convenzioni ed i contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi, né ad atti di approvazione.

8. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per il 1988, a lire 100 miliardi per il 1989 ed a lire 50 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 30 miliardi per il 1989 e 120 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria »;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988, a lire 150 miliardi per il 1989 ed a lire 130 miliardi per il 1990 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 1, relativamente agli interventi finanziati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, qualora sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni ed enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il sindaco di Reggio Calabria propone la definizione fra i soggetti interessati di un accordo di programma previsto dalla legge medesima, che attui il coordinamento e la realizzazione delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidata la gestione del programma.

2. L'accordo di programma è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

3. Agli interventi previsti nell'accordo di programma si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

4. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo, in via sostitutiva, possono provvedere il Ministro per i problemi delle aree urbane o i suoi delegati.

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, nella parte in cui richiama i benefici degli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, deve intendersi applicabile anche alle imprese commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché ad esercenti servizi di trasporto a fune, che sono stati danneggiati dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

ARTICOLO 4.

1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dall'ttuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune

di Reggio Calabria, il Ministro competente, su richiesta del comune, limitata a non più di 5 unità di personale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a tre anni.

3. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune.

4. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1988.

COSSIGA

DE MITA – TOGNOLI – AMATO – FORMICA – GASPARI.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.